REGOLAMENTO (CE) N. 1308/96 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1996

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/96 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di clsssificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 156 del 29. 6. 1996, pag. 15.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento in tessuto (100 % cotone) destinato a coprire la parte inferiore del corpo, dalla vita fin sopra alle ginocchia, avvolgendo separatamente ciascuna gamba, senza aperture, con tasche sui fianchi. Presenta a livello della vita un elemento restringente elastico e un nastro scorrevole cucito sul davanti che serve ad adattarlo mediante una fibbia situata sul lato sinistro. L'indumento presenta altresì nella parte anteriore una brachetta finta cucita con patta sovrapposta da sinistra a destra (chiusura simulata) (short). (Vedi fotografia n. 547) (*)	6204 62 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 62 e dal testo dei codici NC 6204, 6204 62 e 6204 62 90. Nè la finta brachetta nè la posizione della fibbia consentono di stabilire che si tratti di un indumento per uomo o per ragazzo.
2. Due indumenti presentati in un'unica confezione per la vendita al minuto, coprendente:		La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata e dalla nota 13 della sezione XI, per l'indumento ripreso sotto la lettera a) dalla nota 5 del capitolo 62, e dalla nota 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6202, 6202 93 00, 6210 e 6210 40 00.
a) Un indumento bicolore confezionato in due tessuti (100 % nylon ricoperto di materie plastiche percettibili ad occhio nudo), leggero, ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo fin sopra la metà coscia. Presenta un'apertura completa sul davanti con chiusura lampo ricoperta da una patta munita di bottoni automatici che si sovrappone da sinistra destra. L'indumento presenta inoltre un collo alto applicato, un cappuccio con cordoncino scorrevole che può essere inserito in una tasca situata nel collo, maniche lunghe strette alle estremità e due tasche inserite sul davanti con chiusura lampo. Presenta inoltre elementi restringenti con cordoncino scorrevole all'altezza del collo, della vita e alla base, strisce in «velcro» all'altezza del collo e all'estremità delle maniche, una fodera parziale nella parte superiore dell'indumento (100 % nylon), una decorazione applicata sulla manica sinistra ed un logo ricamato all'altezza del petto. (Vedi fotografia n. 545 A) (*)	6210 40 00	
b) Un indumento bicolore confezionato in due tessuti (100 % nylon), ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo fin sopra la metà coscia, con apertura completa sul davanti munita di chiusura lampo. Presenta maniche lunghe con bordo a coste in maglia all'estremità, collo applicato in velluto e due tasche inserite sul davanti con chiusura lampo. L'indumento presenta inoltre un logo ricamato sul davanti, un elemento restringente con cordoncino scorrevole all'altezza della vita e una fodera imbottita con una tasca interna. (Vedi fotografia n. 545 B) (*) I due capi possono essere utilizzati separatamente e possono essere uniti mediante un sistema di strisce in velcro situate all'altezza del collo, bottoni automatici interni posti alle estremità delle maniche e una chiusura lampo situata all'apertura.	6202 93 00	

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
3. Quattro articoli confezionati in materia tessile (100 % cotone) con un motivo decorativo stampato riprodotto su ciascuno di essi, presentati in un'unica confezione per la vendita al minuto, comprendente:		La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla regola generale 3.b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata per l'assortimento ripreso al punto I, nonché dal testo dei codici NC 6211, 6211 42, 6211 42 10, 6302 e 6302 60 00. L'asciugamano, che non ha una funzione complementare a quella degli altri tre pezzi, non può essere considerato come parte dell'assortimento e deve quindi essere classificato separatamente. [vedi anche le note esplicative del Sistema armonizzato relative alla regola generale 3.b) per la interpretazione della nomenclatura combinata, punto X].
I. Un assortimento di tre articoli confezionati con gli stessi due tessuti stampati multicolori, costituiti da:	6211 42 10	
a) un guanto imbottito di fibre tessili che assicurano l'isolamento termico, dotato di un dispositivo per la sospensione. (Vedi fotografia n. 546 A) (*)		
b) una manopola di forma quadrata imbottita di fibre tessili che assicurano l'isolamento termico, dotata di un dispositivo per la sospensione. (Vedi fotografia n. 546 B) (*)		
c) un grembiule da cucina. (Vedi fotografia n. 546 D) (*)		
II. Un asciugamano in tessuti ricci tipo spugna, con frangia su due lati e orlo sugli altri due. (Vedi fotografia n. 546 C) (*)	6302 60 00	

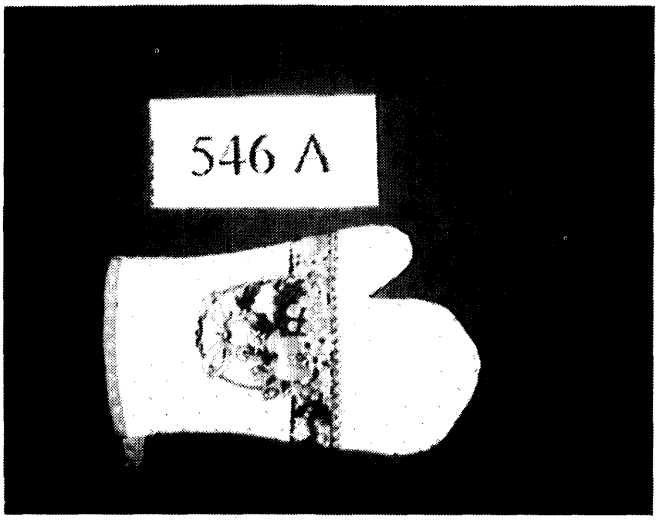
(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

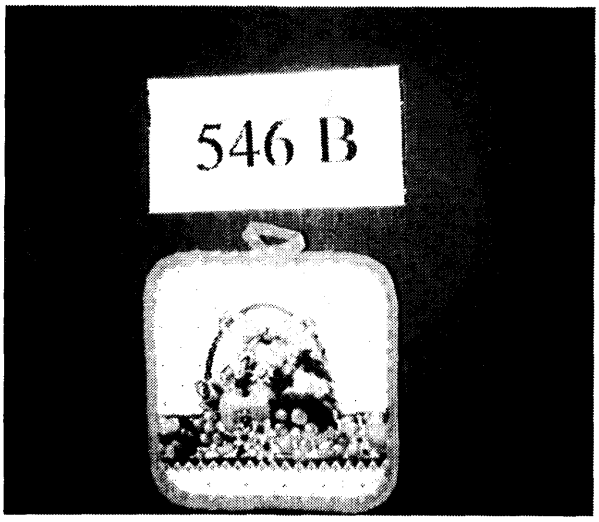


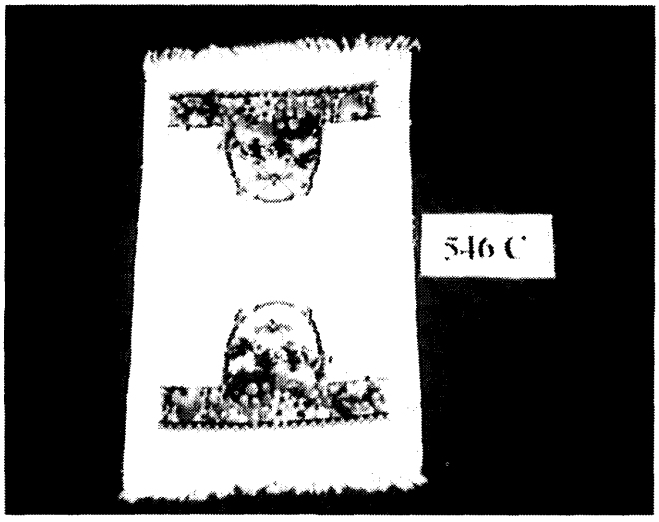
545 A

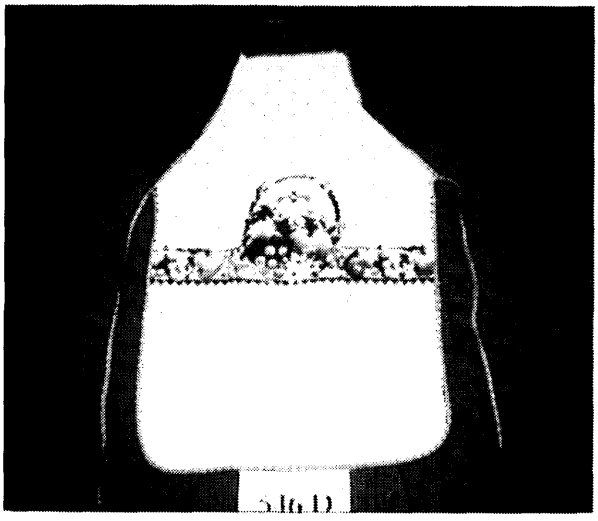


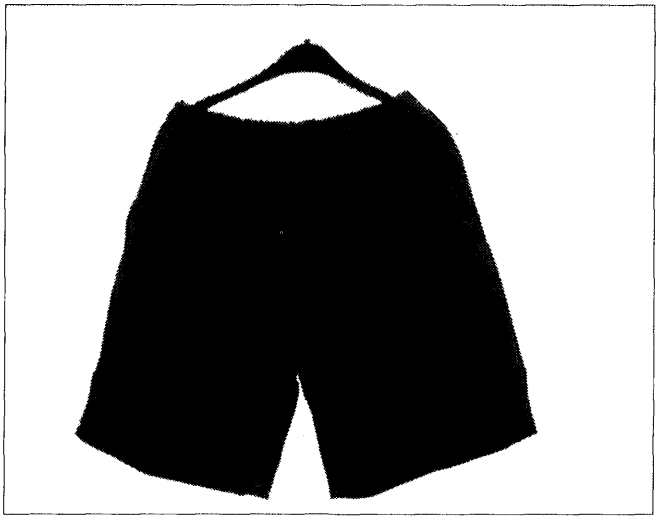
545 B











547